

## TRIBUNALE PALERMO

21 FEBBRAIO 2007

**PARTI:** LO CASCIO  
(*avv. Palmigiano*)  
GIORNALE DI SICILIA  
ED. POLIGRAFICA S.P.A.  
(*avv. Algozzini*)

**Stampa • Diritti della personalità • Diritto di cronaca • Bilanciamento • Criteri • Fonti normative e deontologiche • Interpretazione e applicazione • Fattispecie: notizia avente ad oggetto la relazione sentimentale tra un giudice popolare ed un latitante di mafia • Limiti all'esercizio del diritto di cronaca • Pubblico interesse • Sussistenza • Veridicità, continenza ed essenzialità della notizia • Insussistenza • Motivi • Pubblicazione di stralci virgolettati di un'intervista mai rilasciata e nemmeno autorizzata • Divulgazione di dati e notizie concernenti l'aspetto fisico, la composizione del nucleo familiare, la condizione di separata, l'indirizzo, e la professione dell'interessata • Lesione del diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione**

**• Violazione legge 675/96 e Codice deontologico giornalisti • Sussistenza • Diritto al risarcimento del danno • Danno morale • Sussiste.**

*L'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, nel bilanciamento con il diritto alla riservatezza, all'onore ed alla reputazione dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto d'interesse, incontra, oltre ai limiti di veridicità e continenza, il limite della « essenzialità » della notizia, ovvero della stretta pertinenza di ciascuna delle informazioni personali divulgate rispetto al nucleo fondante della notizia stessa, e ciò vale anche quando la notizia risulti di per sé fondata e dotata di pubblico interesse. Nel caso di specie, la divulgazione reiterata di dati non strettamente attinenti alla notizia, come quelli concernenti l'aspetto fisico, lo status familiare, l'indirizzo, la professione del soggetto coinvolto nella vicenda, integra una lesione dei diritti del soggetto stesso.*

**F**ATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 14/2/2001, la signora Lo Cascio Sonia convenne innanzi a questo tribunale il Giornale di Sicilia (d'ora in poi il quotidiano) per consegu-

\* La decisione qui pubblicata si inserisce nel filone giurisprudenziale sviluppato in tema di bilanciamento tra il diritto/dovere di cronaca giornalistica, costituzionalmente tutelato ex art. 21 Cost., ed il diritto alla riservatezza dei cittadini, ormai ricompreso nel novero dei « diritti della personalità » anch'essi indiscutibilmente meritevoli di una tutela di rango costituzionale.

In particolare, appare significativa, nel quadro assai incerto tracciato dai pur numerosi precedenti, la ricostruzione offerta dal Tribunale palermitano in merito al sistema dei limiti che nel nostro ordinamento fissano i confini di liceità del trattamento di

dati personali a fini giornalistici, così come risulta dalla legislazione sulla privacy e dal codice deontologico che con essa va ad integrarsi.

Tradizionalmente, tale sistema di limiti all'esercizio del diritto di cronaca, elaborato dalla giurisprudenza dapprima in relazione al bilanciamento con il diritto all'onore e alla reputazione, si imperniava sui tre parametri della « verità » della notizia rispetto ai fatti narrati, della sua « pertinenza » rispetto all'interesse pubblico a conoscerli, e della sua « continenza » a livello formale-espositivo (in questo senso, si veda la copiosa giurisprudenza in tema di ingiu-

re il risarcimento dei danni subiti in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli sotto le date 25, 26 e 27 ottobre del 2000 nonché successivamente nel gennaio e nell'ottobre 2001. L'attrice lamentava che con i detti articoli si era lesa la sua reputazione, il suo diritto all'immagine, il suo diritto al nome, la sua privacy. Più in particolare era avvenuto che ella era stata

ria e diffamazione, ad es.: Cass. 14 dicembre 1993, Pres. FESTA, massima in questa *Rivista*, 1995, 146; Cass. 5 maggio 1995, n. 4871, in *Foro it.*, 1996, I, 657; Cass. 11 aprile 2000, in *Foro it.*, 2001, II, 178; Trib. Milano, 13 aprile 2000, in questa *Rivista*, 2000, 371; in tema di lesione alla reputazione: App. Roma, 16 gennaio 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 942; Cass. 4 luglio 1997, n. 6041 (massima in questa *Rivista*, 1998, 84); specificamente sulla privacy: Trib. Milano, 13 aprile 2000, citata *supra*; Trib. Pescara, 5 ottobre 2000, in *Cass. pen.*, 2001, III, 2813; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2066, massima in questa *Rivista*, 2002, 380).

La legge 675/96 (nel caso di specie applicabile *ratione temporis*) ha poi ribadito questa impostazione, legata ai tre criteri suddetti, seppur tracciando un quadro piuttosto confuso (artt. 20 e 25), che è stato successivamente integrato dal Codice deontologico giornalisti (richiamato più volte dalla pronuncia in epigrafe; si vedano, in particolare, gli artt. 6-9), e via via chiarificato dal Garante per la protezione dei dati personali in sede provvedimentale (cfr. Provv. 12 ottobre 1998; 7 febbraio 2002, in questa *Rivista*, 2002, 513; 14 febbraio 2002; 19 febbraio 2002). Sulla applicabilità *in toto* della l. 675/96 anche ai dati trattati a fini di mera pubblicazione giornalistica (indipendentemente dalla loro archiviazione), si v. Cass. 30 giugno 2001, n. 3889, in questa *Rivista*, 2002, 367; Cass. 25 giugno 2004, n. 11864, in *Giust. civ. mass.*, 2004, 6. In precedenza, *contra*, Trib. Pescara, 5 ottobre 2000, con nota adesiva di C.F. GROSSO, in *Cass. Pen.*, 2001, III, 2815; in dottrina, sul punto specifico, si veda anche G. CORRIAS LUCENTE, *Dato o notizia? La tutela della riservatezza e il diritto di cronaca*, in questa *Rivista*, 1999, 88.

La pronuncia in epigrafe si segnala in quanto mette in evidenza la centralità del principio dell'essenzialità della notizia, quale emerge dal combinato disposto degli artt. 20 co. 1 lett. d e 25 della l. 675/96, con l'art. 6 del Codice deontologico giornalisti, e già più volte segnalato dal Garante come criterio-guida fondamentale dell'intera disciplina. Infatti, il *corpus* di disposizioni normative e deontologiche in materia mira senza dubbio, nel suo insieme, a tutelare « a tutto tondo » la riservatezza dei soggetti che pure siano coinvolti in fatti di

cronaca, ancorando la liceità della pubblicazione di notizie ad essi inerenti al parametro della stretta aderenza all'interesse pubblico della collettività « ad essere informata » su quei fatti o avvenimenti. In tale prospettiva, la pubblicazione di una notizia dal nucleo informativo pur veridico e caratterizzato da certa rilevanza sociale (come quella nel caso di specie, data la funzione pubblica esercitata dal soggetto coinvolto nella vicenda e la gravità dei potenziali risvolti della stessa), non è per ciò lecita, sotto il profilo della tutela della riservatezza, qualora contenga al suo interno informazioni personali riferite ai soggetti coinvolti che si rivelino assolutamente sovrabbondanti e marginali rispetto alla cognizione del fatto di cronaca.

Già in altri casi la giurisprudenza era d'altro canto giunta a simili conclusioni, in riferimento alla divulgazione di dati di dettaglio o di contorno (generalità dei soggetti coinvolti, indirizzi, luoghi di residenza, informazioni sul nucleo familiare, sulla professione svolta, sugli orientamenti politici, ecc.) comunque atti ad identificare gli interessati, che non risultavano, ad una valutazione oggettiva, affatto indispensabili nell'economia della notizia, né giustificati dall'originalità del fatto narrato o dalle particolari modalità in cui quello fosse avvenuto: in sostanza, la notizia « non essenziale » difetta del requisito dell'interesse pubblico ed è quindi lesiva della privacy dei soggetti interessati (così, Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, in questa *Rivista*, 1999, 39, e Trib. Roma, 6 maggio 2005, in *Giur merito*, 2006, II, 349). A questo proposito, si vedano: in merito alla divulgazione delle generalità dei soggetti coinvolti, Trib. Napoli 26 giugno 2001, in *Foro it. rep.*, 2002, voce *persone fisiche*, n. 118; Trib. Roma 8 novembre 1996, in *Foro it. rep.*, 1997, voce *persone fisiche*, nn. 95 e 96; Trib. Roma, 12 dicembre 2002, in questa *Rivista*, 2003, 529; Trib. Roma, 10 gennaio 2003, in questa *Rivista*, 2003, 532; in merito a professione, professionalità, orientamenti politico-ideologici, Cass. 25 giugno 2004 n. 11864; per quanto riguarda gli indirizzi privati, si veda invece ancora Trib. Milano 13 aprile 2000, citata *supra*, in cui peraltro si ribadisce la valenza integrale della l. 675/96 anche in riferimento a dati non strettamente privati, ma « conoscibili » perché ad esempio contenuti negli archivi

nominata giudice popolare presso la Corte d'Assise di Palermo ma che, successivamente alla sua nomina, era stato accertato casualmente che ella aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il latitante Nangano Francesco, condannato all'ergastolo. In seguito a tale notizia si era mobilitato il P.M. ed il Presidente della Corte d'Assise e solo dietro le inesistenti pressioni di costoro la Lo Cascio aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico anzidetto. Della notizia si era impadronita la stampa nazionale e locale, ed in particolare il quotidiano della società convenuta che aveva pubblicato un articolo il 25 ottobre 2000, con il quale aveva divulgato la notizia senza però dare il nome o altri particolari che valessero ad identificare la Lo Cascio. Con successivi articoli, pubblicati il 26 ed il 27 ottobre il quotidiano fornì invece numerosi particolari sulla vita privata della attrice divulgandone nome, cognome, professione e fotografia, nonché indizi atti ad identificare il suo domicilio estivo e giungendo a pubblicare il testo di un'intervista da lei mai concessa.

In seguito al clamore sollevato dalla serie di articoli che la riguardavano la Lo Cascio fu costretta a dimettersi, perse alcune occasioni lavorative, fu guardata con sospetto da conoscenti e vicini che evitarono di frequentare lei o i suoi figli.

Conseguentemente, l'attrice chiese la condanna della società convenuta proprietaria del quotidiano, al risarcimento dei danni subiti in seguito alla campagna diffamatoria di cui era stata oggetto.

anagrafici statali. In merito a quest'ultimo punto, si veda la nota di S. SICA alla suddetta pronuncia, in questa *Rivista*, 2000, 469, in cui l'A. aderisce in pieno all'impostazione del Tribunale, mettendo in evidenza la potenzialità lesiva anche di dati comunemente ritenuti « neutri », come appunto l'indirizzo del luogo di residenza di un soggetto, soprattutto in virtù della loro associazione con altri dati ed informazioni forniti nell'ambito della notizia, che nel complesso permettano l'identificabilità degli interessati; inoltre, l'A. insiste sulla centralità del principio di essenzialità, che va a connotare la stessa « correttezza » del trattamento di dati personali condotto a fini giornalistici, e che va parametrato non tanto alla superficiale estraneità o marginalità delle informazioni personali fornite rispetto al nucleo fondante della notizia, quanto piuttosto alla prova delle specifiche esigenze informative che ne impongano la divulgazione. Ancora, sempre su questa linea, si veda Trib. Roma, 22 marzo 2005, in questa *Rivista*, 2005, 261, che offre una completa ricostruzione del sistema della l. 675/96 proprio imperniata sul limite dell'essenzialità. A favore di una *reductio ad unum* dei limiti di esercizio del diritto di cronaca nel segno del principio di essenzialità, anche, in dottrina, A.M. PERRINO (*Diritto alla protezione dei dati personali ed essenzialità della notizia: tra codice deontologico dei giornalisti e codice della « privacy »*, in *Foro it.*, 2003, III,

720), la quale mette in luce la lesività della divulgazione di dati personali che, pur relativi a notizie che nel nucleo fondante siano rivestite di un certo interesse sociale, risultino nondimeno assolutamente privi di finalità informative proprie, anche in considerazione del fatto che l'interesse pubblico posto a garanzia della riservatezza dei singoli cittadini non può certo identificarsi con la « mera curiosità di un'anonima pubblica opinione », ma va inteso in senso ben più restrittivo.

Tra le prime pronunce giurisprudenziali che in passato avevano messo in evidenza il principio di essenzialità, sebbene in funzione ancillare rispetto al criterio della « pertinenza » all'interesse pubblico, si v. ancora Trib. Pescara, 5 ottobre 2000 cit. *supra*. Per l'orientamento che invece riconduce l'essenzialità al principio della continenza, intesa in senso non solo formale ma anche sostanziale, v. Cass. 11 gennaio 2005, n. 379, in *Giust. civ. mass.*, 2005, I, in tema di diritto di critica, e Cass. 13 febbraio 2002, n. 2066 (citata *supra*), per cui la continenza comporterebbe l'illeceità della pubblicazione di tutte quelle informazioni che non siano « strettamente necessarie per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione ».

L.G.

Si costituì la società proprietaria del quotidiano e dedusse l'infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti. Da un canto sostenne di non avere in alcun modo leso i diritti dell'attrice, in ogni caso eccipi di avere agito in esercizio del diritto di cronaca.

Nel corso del giudizio venne esperito l'interrogatorio formale delle parti reciprocamente chiesto e vennero escussi i rispettivi testi, venne altresì acquisita la documentazione prodotta dalle parti.

In esito all'istruzione della causa, all'udienza del 28 luglio 2006 i procuratori delle parti precizarono le rispettive conclusioni, come sopra trascritte, ed il sottoscritto G.U. trattene la causa in deliberazione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — L'azione della sig.ra Lo Cascio, per la verità a largo raggio, è diretta a far valere la responsabilità della società proprietaria del quotidiano per le lesioni ai suoi diritti della personalità assertamente perpetrate con la serie di articoli che si andrà ad esaminare di seguito e che riguardano specificatamente:

1) il diritto al nome, utilizzato dal quotidiano senza alcun consenso da parte sua;

2) il diritto all'immagine, per la pubblicazione di una foto senza il suo consenso;

3) il diritto alla riservatezza, per la diffusione di vicende strettamente personali e familiari;

4) il diritto alla reputazione, per essere stata accostata alle donne « di mafia »;

5) la violazione della legge sulla privacy, in quanto nell'articolo erano stati forniti particolari del tutto indifferenti all'economia della notizia giacché era del tutto superflua la divulgazione dei suoi dati personali ed in particolare: del nome, cognome, foto e dati familiari, il che violerebbe il principio della pertinenza stabilito dall'art. 9 della legge. Sotto altro aspetto la medesima legge sarebbe stata violata in relazione al principio dell'essenzialità;

6) violazione dell'art. 6n della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, laddove stabilisce che ogni persona « ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ».

7) Sostenne poi l'attrice che nel caso in specie non ricorrerebbero gli estremi del diritto di cronaca, in quanto risulterebbero violati i principi della verità della notizia, (giacché molte delle notizie diffuse non erano vere), della continenza (in quanto vennero forniti particolari del tutto superflui per la notizia.), e l'interesse pubblico della notizia (inteso come pubblica utilità della divulgazione, da non confondersi con la semplice curiosità). A tal proposito la attrice denunciò l'illegittimità della riproposizione dei medesimi fatti con gli articoli del gennaio e dell'ottobre 2001.

A sua volta la convenuta ha dedotto di avere agito nell'esercizio del proprio diritto di cronaca giudiziaria. Quanto alla continenza formale ha fatto richiamo al principio che il testo di un articolo di cronaca non può essere asettico e privo di qualsiasi incisività ed efficacia. Quanto alla pubblicazione della foto dell'attrice ha fatto appello agli artt. 96 e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633.

Fece rilevare altresì che la Lo Cascio non chiese mai alcuna rettifica.

Innanzitutto va ricostruito il percorso normativo della tutela della personalità che si è ampliato progressivamente con l'introduzione della legge

n. 675/96 (sulla privacy) che vieta la divulgazione di dati personali, salve le deroghe previste dall'art. 25 comma 1 di seguito trascritto:

ART. 25. — Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista.

1. *Salvo che per i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24, nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del garante.*

L'attività del giornalista tuttavia non è svincolata da regole giacché il giornalista, deve attenersi alle regole dettate dal codice deontologico cui fanno riferimento i successivi commi del citato articolo:

2. *Il garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il consiglio è tenuto a recepire.*

3. *Ove entro sei mesi dalla proposta del garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).*

Si riportano di seguito le disposizioni del codice deontologico dei Giornalisti che appaiono rilevanti per la decisione:

ART. 1. — Principi generali.

1. *Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.*

2. *In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento dei dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9*

della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

ART. 2. — Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti.

1. *Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.*

ART. 3. — Tutela del domicilio.

1. *La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.*

ART. 4. — Rettifica.

1. *Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. (Omissis).*

ART. 6. — Essenzialità dell'informazione.

1. *La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.*

2. *La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.*

3. *Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.*

(Omissis).

ART. 8. — Tutela della dignità delle persone.

1. *Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.*

Quanto infine all'immagine la tutela è affidata alla legge 22 aprile 1941 n. 633, ed in particolare dall'art. 96 « *Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente (Omissis).* » e dall'art. 97 « *Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.*

*Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata ».*

In definitiva dunque, la pubblicazione di notizie ed immagini senza il consenso della persona cui la notizia si riferisce o cui appartenga l'immagine pubblicata, è legittima nell'esercizio dell'attività giornalistica, laddove si conformi alle regole dettate dal codice di deontologia professionale sopra trascritte, che specificano e puntualizzano il contenuto ed i limiti del diritto di cronaca.

Più in particolare si osserva che la diffusione di notizie e dati personali da parte del giornalista sono soggetti all'interesse pubblico della notizia, alla sua veridicità ed alla essenzialità della notizia. La raccolta dei dati da diffondere (nel caso in specie intervista) è soggetta alle regole di cui al sopra trascritto art. 2.1 allo scopo di evitare che vengano rilasciate dichiarazioni da parte dell'intervistato senza conoscere l'identità dell'intervistatore. Infine, ai sensi dell'art. 18 l. 675/96, vale la presunzione di colpa prevista dall'art. 2050 c.c. per gli esercenti attività pericolose, sicché, il giornalista, in presenza di un'azione per danni da illegittimo trattamento di dati personali, deve fornire la prova di avere fatto di tutto per evitare il danno.

Passando al merito, il nucleo essenziale della vicenda è costituito dal fatto che:

— la Lo Cascio, giudice popolare presso la Corte d'Assise, era (o era stata sino a data recente) legata sentimentalmente al latitante condannato all'ergastolo Nangano Francesco;

— tale notizia era nota alle autorità di Polizia ma non alle autorità giudiziarie malgrado la Lo Cascio avesse subito una perquisizione;

— infine la Lo Cascio si dimise solo dietro le pressioni del Presidente della Corte di Assise.

Tali fatti sono pacifici tra le parti.

Sull'episodio vi furono numerosi e svariati commenti sia da parte della televisione che da parte della stampa, oltre che locale anche nazionale — anche questo è dato per pacifico.

Va adesso esaminato il contenuto e la forma degli articoli pubblicati dal Giornale di Sicilia nei giorni 24, 25 e 26 ottobre per accertare se tali articoli siano in tutto o in parte lesivi dei diritti della personalità della Lo Cascio sopra elencati, se gli stessi siano o meno conformi alle normative dettate in materia di tutela dei dati personali, e se il quotidiano si attenne alle regole dettate per corretto servizio del diritto d'informazione a tutela dei diritti della personalità.

A tal riguardo va ricordato che la difesa del quotidiano, che ha esaminato in comparsa conclusionale compiutamente tutti gli articoli pubblicati dal quotidiano, ha chiesto anche l'acquisizione dell'intera pagina non prodotta dall'attrice, richiesta che è del tutto superflua giacché la pagina del 26 ottobre è stata per intero prodotta e consente di trarre una esaustiva valutazione dei fatti. Parimenti superflua appare l'acquisizione di atti processuali riguardanti il Nangano ed in particolare della/e sentenza/e con cui lo stesso venne condannato, come del tutto ininfluyente, peraltro, si rivela la sentenza di definitiva assoluzione del Nangano prodotta dall'attrice ed intervenuta solo diversi anni dopo la vicenda per cui è processo, giacché, come si è detto alla data dei fatti il Nangano era un latitante condannato alla pena dell'ergastolo e la Lo Cascio era a lui sentimentale-

mente legata (la stessa ha asserito ma non dimostrato che la sua relazione si era interrotta da tempo) e ricopriva l'incarico di Giudice Popolare.

Esaminando gli articoli prodotti, si rileva che il primo e cioè quello del 25 ottobre 2000 fornì la notizia senza aggiungere il nome della Lo Cascio, specificando che ella aveva subito una perquisizione domiciliare mesi prima ed aveva dichiarato ai poliziotti in quell'occasione di essere innamorata del Nangano.

Il 26 ottobre il quotidiano riempie ben due pagine per intero sulla vicenda, nella pagina 26, in un articolo intitolato « *L'amore con il latitante — Il Presidente: "No a quella giurata"* ». » sormontato da un occhietto nel quale si legge: « *Interrogata in procura Sonia Lo Cascio, 34 anni, la giudice popolare legata a un boss: "Non so dove sia". Ma Guarotta (il Presidente) insiste "Deve rinunciare"* ». In tale articolo la vicenda viene nuovamente puntualizzata e riassunta, con l'aggiunta che la Lo Cascio aveva seguito il procedimento penale contro il Nangano ed aveva anche progettato iniziative difensive in suo favore.

Più intrigante l'articolo di spalla su una colonna intitolato « *Un'avventura? No, è l'uomo della mia vita.* » e sormontato da un occhietto ove si legge « *Parla la donna di S. Flavia* ». In tale articolo vengono forniti particolari sulla casa della Lo Cascio, una casa di « *S. Flavia al secondo piano di una bassa costruzione color ocra, in un vasto complesso di ville e casette affacciate su una stradina privata che parte dalla statale e giunge sino al mare* » [...] « *poi ha percorso a passo svelto i centocinquanta metri che dividono la sua abitazione dalla statale 113* ». « *Alta, bruna, occhi neri, Sonia, separata, madre di due bimbi [...]* ».

L'articolo poi prosegue con l'interpolazione di alcune frasi della Lo Cascio che si possono rinvenire nell'Agenzia Ansa del 25 ottobre, prodotta dalla convenuta e cioè « *Sonia, [...] racconta i dettagli della sua storia d'amore con Francesco Nangano: "L'ho conosciuto nel 1997, era mio vicino di casa. Mi è stato accanto nei momenti più brutti della mia vita. Ci siamo conosciuti a poco a poco, così come è cresciuta la nostra passione. Questa non è una storiella passeggera è l'uomo della mia vita. Adesso mi accorgo che, più se ne parla, più mi sento legato a lui". E ricorda: "mi ha colpito il suo sguardo profondo, la sicurezza che mi dava. Solo dopo averlo conosciuto, sono venuta a sapere che aveva problemi con la giustizia. Ma l'amore ormai aveva attraversato il mio cuore". Assicura che non lo incontra da quando si è dato alla macchia, quindi giura sull'innocenza del suo uomo: "è vittima di una macchinazione giudiziaria". E aggiunge: "sono certa che i suoi problemi giudiziari saranno risolti al più presto, la giustizia trionferà sulle accuse perché è innocente. Lui è vittima di una vendetta personale, ed è strano che la sua condanna sia arrivata solo ed esclusivamente in base alle dichiarazioni di un solo pentito, le cui accuse non sono state riscontrate"* ».

*Poi torna a battere sull'argomento che l'assilla, la sua affidabilità come giudice popolare e assistente sociale; "in passato non ho mai avuto problemi con la giustizia, mai una denuncia, mai un procedimento. Sono sempre stata corretta nel rispetto delle regole sociali". No, questo frastruono non se lo aspettava proprio. E non lo capisce ».*

La forma virgolettata in cui vengono riportate le frasi ed il riferimento sopra fatto alla presenza della Lo Cascio nella sua abitazione in S. Flavia inducono il lettore nella convinzione che le frasi ivi riportate siano state pronunciate dalla Lo Cascio nel corso di un'intervista, e tuttavia è stato

provato a mezzo della teste Cuppari che la Lo Cascio dal 24 al 26 ottobre non era a S. Flavia bensì ospite della Cuppari in Palermo, Corso Pisani. Di rilievo appare dunque che alla Lo Cascio siano state messe in bocca frasi che non vennero raccolte nel corso di un'intervista autorizzata, facendole invece apparire come pronunciate nel corso di un'intervista. A tal proposito peraltro la Lo Cascio ha negato di avere pronunciato quelle frasi.

Altro riferimento alla vicenda viene fatto nell'articolo in fondo alla pagina intitolato « *Nangano da vent'anni in carriera* », ove si legge: « *Adesso il suo nome è tornato in prima pagina per via di quella storia d'amore con l'assistente sociale nominata giudice popolare in un processo, per via di un caso in cui le ragioni della giustizia si scontrano con quelle del cuore* ».

Nella successiva pagina 27 della vicenda si parla nell'intervista rilasciata dal P.M. d.ssa Picozzi, e nell'articolo centrale intitolato: « *I Boss, le donne: così cambia la famiglia* ». Nel quale si legge:

« [...] Già la donna nella "famiglia" doveva essere una di loro, non avere alcuna parentela con gente legata in qualche modo alle forze dell'ordine. I picciotti di Cosa Nostra lo sapevano. Ora, invece, c'è persino chi ha una love story con una donna giudice popolare, com'è accaduto al mafioso latitante Francesco Nangano. ». In tale articolo vengono tracciate le biografie di tutte le mogli dei capimafia più famosi e cioè Ninetta Bagarella, Vincenzina Marchese e Grazia Minniti, di cui vengono pubblicate le fotografie unitamente ad una fotografia più grande di Masino Buscetta insieme alla sua famiglia.

Infine, nell'articolo in fondo alla pagina intitolato « *In camera di consiglio con l'uncinetto*. » e sormontato da uno occhiello con la dicitura « *I giudici popolari. Fedina penale pulita, licenza media, "provati requisiti morali": come si fa a sedere in corte d'assise*. », si può leggere: « *la procedura per indossare la fascia tricolore e giudicare i crimini più efferati è piuttosto farraginoso [...]. Ci vuole una fedina penale immacolata, poi la licenza media [...] e [...] soprattutto "provati requisiti morali". In cosa consistano i provati requisiti morali non è del tutto chiaro, ma probabilmente non è previsto il fidanzamento con un ergastolano latitante*. ». Ivi si legge ancora « *un paio di episodi sono stati clamorosi come quello dell'assoluzione in appello di Giuseppe Mandalà, ovvero il killer dell'asilò [...]. Ma i giurati, in appello, assolsero Mandalà. Si parlò di uno scontro al vetriolo fra i giudici togati e quelli popolari, che suscitò perfino un'inchiesta della procura di Caltanissetta. Alla fine a scrivere la sentenza furono proprio i giurati. Perché il presidente e i due giudici a latere si dissociarono apertamente dalla decisione*. ».

Altra sentenza "suicida" fu una di quelle (sette in tutto) sull'omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Imputati, nomi "pesanti" di Cosa Nostra, [...]. Anche in quel caso si parlò di pressioni e "avvicinamenti" dei giudici popolari ».

Nei due articoli che si sono sopra in parte trascritti emerge, quanto al primo, evidente l'accostamento tra la Lo Cascio e « *Le donne di mafia* » ivi raffigurate, sottolineandone il dato comune di essere tutte legate a criminali mafiosi. Nell'articolo invece riguardante i giudici popolari si pone in risalto l'interrogativo su quali requisiti morali può avere un giurato legato sentimentalmente ad un latitante, in accostamento con episodi in cui vennero sospettate infiltrazioni mafiose nelle giurie popolari.

L'articolo del successivo giorno 27 ottobre fornì la notizia che la Lo Cascio si era dimessa dall'incarico di Giudice Popolare. E tuttavia l'articolo

è sormontato da una foto che ritrae la Lo Cascio, foto che pur essendo alquanto sfocata è del tutto riconoscibile.

Tale foto era stata pubblicata anche nel primo degli articoli del 26 con la dicitura « Immagini di studio aperto ».

Quanto poi all'articolo del 6 ottobre 2001 intitolato « *Associazione mafiosa, Nangano assolto in appello* ». Sormontato da un occhietto ove si legge: « *Otto anni in primo grado. È condannato all'ergastolo per omicidio e in un altro processo* », si osserva che in tale articolo viene riassunta nuovamente la vicenda con la Lo Cascio a proposito dell'assoluzione del Nangano. E tuttavia lungi dall'essere un mero accenno, la vicenda stessa costituisce il corpo dell'articolo, che è composto da quattro colonne, di cui circa due sono occupate dall'episodio Lo Cascio.

Ebbene, come si è visto, le doglianze della Lo Cascio si appuntano su diversi elementi degli articoli sopra riassunti ed in particolare sulla violazione del suo diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, alla privacy ed all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. La disamina degli articoli non consente di dubitare che effettivamente la Lo Cascio abbia subito lesione al diritto alla riservatezza (con la pubblicazione delle frasi riferentisi ad un'intervista non rilasciata), alla reputazione (con accostamenti anche in riferimento a tale intervista a donne organiche alla mafia), alla privacy (con la divulgazione di notizie concernenti il suo aspetto fisico, la composizione del suo nucleo familiare, la sua condizione di separata, il suo indirizzo, la sua professione). Anche il diritto al nome ed all'immagine della Lo Cascio — sia pur con la scriminante di cui in seguito — subì lesione.

Tuttavia tali diritti puntualmente elencati dall'attrice possono venire sacrificati nel bilanciamento con il diritto all'informazione garantito costituzionalmente ed anche a livello europeo dalla direttiva n. 95/46, a condizione che si rispettino le note regole dell'interesse pubblico alla notizia, della veridicità e della continenza.

Quanto al primo dei tre suddetti elementi, il fatto appare indubbiamente di particolare rilevanza giacché, pur riconoscendo all'attrice di non aver commesso alcun reato, indubbiamente si configurava un sospetto di contiguità di elementi mafiosi con appartenenti ad organi dello Stato, sicché non poteva non essere trattato e seguito sino alla sua conclusione, coincidente con le dimissioni della Lo Cascio, con la rilevanza e l'approfondimento che meritava la vicenda.

Viceversa, nel caso in specie, risultano assenti sia la veridicità (per quanto si chiarirà di seguito) che la continenza.

Quanto alla veridicità, il Giornale di Sicilia pubblicò un articolo con frasi apparentemente provenienti da un'intervista rilasciata dalla Lo Cascio — ciò è dimostrato senza alcun dubbio dal fatto che tali frasi sono virgolettate.

L'attrice invece non solo ha smentito tale intervista, ma anche di avere pronunciato tali frasi dal contenuto riservato e personalissimo riguardanti i suoi sentimenti per il Nangano, ed il quotidiano non è stato in grado di provare che ella le avesse pronunciate e men che meno che le avesse pronunciate nel corso di un'intervista regolarmente autorizzata. A nulla rileva al riguardo che l'Agenzia Ansa aveva divulgato in data 25 ottobre le medesime frasi riportate nell'articolo del 26 sopra trascritto, giacché non è specificato in alcun modo nei dispacci — prodotti dalla con-

venuta — dove e come vennero pronunciate le frasi suddette attribuite alla Lo Cascio. Sicché, data la vaghezza della notizia incombeva all'articolista accertarsi della sua autenticità, e non colmare tale lacuna con riferimenti puramente fantastici alla presenza della Lo Cascio nella propria abitazione di S. Flavia. Appare dunque violata la regola della veridicità della notizia, in relazione al diritto alla riservatezza, con l'attribuzione alla Lo Cascio di frasi di contenuto strettamente personale che la stessa nega di avere pronunciato e men che meno autorizzato.

Quanto poi alla continenza, che nel codice deontologico viene definita come « *essenzialità* », anche tale limite, appare decisamente violato. Infatti, dall'esame panoramico della attività giornalistica messa in campo dal quotidiano in relazione alla vicenda della Lo Cascio emerge una indiscutibile complessiva violazione della regola dell'essenzialità della notizia, che, per quanto diluita in diversi articoli, tuttavia contribuisce nel suo insieme: *a*) alla identificazione del nucleo familiare della Lo Cascio, *b*) della sua abitazione, *c*) del suo aspetto fisico, e, *d*) da ultimo alla sua immagine. Elementi tutti, composti a guisa di « puzzle » negli articoli che vennero pubblicati sul quotidiano il 26 ottobre e reiterati il 27 successivo e, a quasi un anno di distanza, il 6 ottobre 2001, in cui ogni volta si ricordò, del tutto gratuitamente, che la Lo Cascio era alta, bruna, separata, madre di due figli, aggiungendo particolari irrilevanti ai fini della incisività dell'articolo sulla relazione della Lo Cascio con il Nangano. Tale reiterazione di articoli, tutti sulla medesima vicenda, appaiono convergenti a fornire particolari del tutto superflui sulla persona della Lo Cascio, come appunto il suo aspetto fisico, il suo stato civile, la composizione del suo nucleo familiare, e la sua abitazione e costituiscono una vera e propria « gogna mediatica » assolutamente in contrasto con le regole di deontologia professionale che si sono sopra trascritte giacché non essenziali alla notizia, anzi, fornendo elementi superflui e reiterando la notizia, accostando il nome della Lo Cascio a quelli di altre donne legate ad esponenti della mafia, ne guastarono la reputazione (diritto della personalità), propalandone l'immagine di fiancheggiatrice della mafia.

In conclusione dunque poiché nella lesione del diritto alla reputazione e alla riservatezza il quotidiano di proprietà della società convenuta ha travalicato dai limiti imposti al diritto di cronaca, questa ultima va condannata al risarcimento del danno subito dall'attrice.

Quanto alle concorrenti domande del diritto all'immagine tutelato dall'art. 96 l. 633/41 e del diritto al nome, il cui esame va effettuato per le statuizioni richieste di divieto di ulteriore utilizzo. Si osserva che le disposizioni invocate non appaiono violate, giacché l'art. 96 consente la pubblicazione di foto di persone che rivestono incarichi pubblici e l'art. 7 del c.c. non appare violato perché la pubblicazione del nome della Lo Cascio avvenne nell'esercizio del diritto di cronaca.

Quanto alla liquidazione del danno, la attrice ha prodotto diversi decreti di revoca di incarico di tutore o curatore di interdetti, assumendo che le revoche fossero il frutto della campagna mediatica cui la convenuta società l'aveva sottoposta. Tale prospettazione è erronea e va quindi respinta. Le revoche, come emerge dalla motivazione dei provvedimenti traggono origine dal venir meno del rapporto di fiducia con il Giudice Tutelare in seguito all'apprendimento della notizia della relazione dell'attrice con il Nangano, a nulla rilevando i termini — più o meno coloriti

— in cui venne fornita la notizia, vera nel proprio nucleo ontologico, che la Lo Cascio intratteneva una relazione sentimentale con il Nangano.

Del pari i danni dalla stessa vantati per non aver potuto fare parte di una compagine sociale e causa della notorietà della vicenda, appaiono in primo luogo vaghi e, in secondo luogo, non decisamente legati alle modalità in cui venne divulgata la notizia da parte del Giornale di Sicilia, dato che la notizia in sé era di pubblico dominio.

I danni patiti dall'attrice si limitano dunque ai danni morali che si liquidano equitativamente, in relazione alla diffusione del quotidiano (vale ricordare che il direttore amministrativo al riguardo affermò che le copie vendute del quotidiano in quei giorni si aggirarono intorno alle 70.000) ed alla reiterazione del fatto, nonché alla condotta della attrice stessa che omise di chiedere una rettifica quantomeno della parte riguardante la sua intervista.

Appare dunque equo determinare il danno in complessivi € 25.000,00, in moneta odierna. Su tale importo vanno calcolati gli interessi legali, per il cui calcolo occorre procedere alla devalutazione dell'importo medesimo alla data del fatto — identificata tale data con il 27 ottobre 2000 e sulla somma così ottenuta di € 21.609,95, andranno calcolati gli interessi legali pari ad € 4.683,21. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 29.683,209 arrotondata ad € 29.683,00.

Ad ulteriore risarcimento del danno la società convenuta va condannata alla pubblicazione per estratto della presente sentenza secondo quanto stabilito in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano — calcolata l'attività effettuata ante il 2 giugno 2004 — come segue:

Dir. Ant.	On. Ante	Spese gen.	Dir. Post.	On. Post	12,5%
2.6.5004	2.6.2004	10%	2.6.2004	2.6.2004	
919,22	1.622,97	254,23	369,00	1.630,00	504,03

E quindi in complesso € 5.081,55 oltre ad € 312,44 per spese, e pertanto in totale € 5.393,88.

P.Q.M. — Il Tribunale di Palermo, in Persona del Giudice Unico dr. Rocco Camerata-Scorazzo,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Lo Cascio Sonia nei confronti della Società « Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica » S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2001, condanna la Società « Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica » S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore di Lo Cascio Sonia dell'importo di € 29.683,00.

Condanna la Società « Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica » S.P.A. a pubblicare entro il termine di mesi tre estratto della presente sentenza contenente l'epigrafe (comprese le rispettive conclusioni delle parti) ed il dispositivo, sui quotidiani « Il Giornale di Sicilia » e « La Repubblica ».

Condanna la Società « Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica » S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* alla rifusione in favore di Lo Cascio Sonia delle spese del presente procedimento come sopra liquidate in € 5.393,88 oltre I.V.A. e C.P.A..